

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE (CALDE E FREDDE)
ED ALTRI GENERI ALIMENTARI
PRESSO LOCALI E SPAZI DI COMPETENZA
DEL COMUNE DI CUGGIONO PER IL PERIODO DI 60 MESI.**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi degli articoli 176 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del servizio di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi mediante installazione, manutenzione e rifornimento di:

- distributori automatici di bevande calde a bicchiere (caffè, the, cioccolata, ecc...);
- distributori automatici sia di bevande che alimenti/snack a temperatura refrigerata (snack salati, snack dolci, frutta e yogurt);

I distributori automatici dovranno essere collocati negli spazi a tale scopo destinati dal Comune di Cuggiono presso edifici di proprietà dell'ente situati sul territorio comunale e specificati all'art. 5 "Ubicazione e tipologia dei distributori – Modifiche della concessione" del presente capitolato.

La concessione prevede le seguenti attività principali:

- installazione e messa in funzione dei distributori automatici nelle sedi cui sono destinati, all'avvio del servizio o, nel corso del contratto di concessione, quando richiesto dall'Ente;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori automatici;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori automatici al termine della concessione o quando richiesto dall'Ente, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione.

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nel capitolato e dando piena attuazione a quanto proposto in offerta tecnica ed economica in sede di gara.

I predetti distributori non potranno essere collocati in altri siti, salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

Si evidenzia che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza sia interna che esterna e pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato o insufficiente utilizzo.

L'affidamento è regolato, oltre che dal presente capitolato, dal D.lgs. n. 36/2023.

Il servizio deve essere effettuato nel rispetto delle misure di sostenibilità ambientale e sociale di cui ai criteri Ambientali Minimi (di seguito anche solo "CAM") per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili approvati con D.M. 09/04/2025.

ART. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata pari a 60 mesi (5 anni) consecutivi decorrenti dalla data di attivazione dei distributori automatici.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso ed il Concessionario sarà tenuto al ritiro tempestivo, a proprie cure e spese, dei distributori.

Il valore della concessione, stimato secondo quanto previsto dall'art. 179 del D.lgs. 36/2023 sulla base dei parametri indicati nel piano economico finanziario di massima desunti dalle erogazioni rendicontate dal concessionario nell'ultimo triennio, è pari ad € 47.256,00 oltre iva, determinato tenendo conto del prezzo medio dei prodotti offerto dal concessionario (€ 0,55), della media delle erogazioni dell'ultimo triennio rapportata al periodo di 5 anni.

Tale valore rappresenta il valore stimato dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio e non costituisce il canone dovuto dal Concessionario all'Amministrazione.

Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti una stima delle potenzialità del volume di affari, si specifica che il servizio è destinato a diverse tipologie di utenza: presso gli Uffici comunali si prevede la presenza di circa 30 dipendenti, presso il parco di Villa Annoni si ipotizzano circa 17.000 erogazioni annue.

ART. 3 - AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio sarà aggiudicata secondo il criterio del maggior canone unitario offerto per ogni erogazione effettuata dai distributori ubicati presso il Parco di Villa Annoni, rispetto al canone posto a base di gara, pari a € 0,15 oltre IVA per ogni erogazione.

L'offerta economica dovrà indicare l'importo del canone unitario offerto per ciascuna erogazione, che dovrà essere pari o superiore a € 0,15 oltre IVA.

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà offerto il maggior canone unitario per erogazione.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione, soggetto a rialzo per la sola componente relativa ai distributori ubicati presso il Parco di Villa Annoni, viene quantificato come di seguito indicato:

- € 250,00 a titolo di rimborso delle spese relative al consumo di acqua ed energia elettrica per il funzionamento dei distributori collocati nella sede municipale: n. 2 distributori (bevande calde – bevande fredde, snack, yogurt)
- €. 0,15 oltre IVA se dovuta per ogni erogazione effettuata nell'anno per il funzionamento dei distributori collocati nel chiosco del Parco di Villa Annoni: n. 3 distributori (bevande calde – bevande fredde, snack, yogurt)

Pertanto l'ammontare definitivo del canone annuo sarà dato dalla somma della quota fissa di € 250,00 e dell'importo risultante dalla moltiplicazione del canone unitario offerto per il numero delle erogazioni effettuate nell'anno dai distributori ubicati presso il Parco di Villa Annoni.

Il predetto canone comprende anche il rimborso al Comune dei costi inerenti i consumi (energia elettrica e acqua calcolati in misura forfettaria).

L'importo offerto in sede di gara sarà riconosciuto dall'azienda aggiudicataria del servizio in un'unica rata annuale posticipata da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno.

Trascorso inutilmente il termine di pagamento di cui sopra, il Comune procederà a dare avvio alla procedura per il recupero del credito con applicazione della penale e dei relativi interessi di mora,

fatta salva in ogni caso la possibilità di risoluzione del contratto, ove applicabile. Il canone annuo offerto si ritiene formulato dall'aggiudicatario in base a calcoli di convenienza e nel rispetto di tutte le clausole del capitolato d'oneri.

ART. 5– UBICAZIONE E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI – MODIFICHE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario deve fornire un servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante installazione di n. 5 distributori, come di seguito specificato:

PALAZZO MUNICIPALE (utilizzo: circa 30 dipendenti - escluso al pubblico)

- n. 1 distributore per bevande calde
- n. 1 distributore refrigerato per bottiglie e lattine e snack dolci e salati

PARCO VILLA ANNONI (utilizzo: circa 17.000 erogazioni annue)

- n. 1 distributore di bevande calde
- n. 2 distributore refrigerati per bottiglie e lattine e snack dolci e salati

Nel corso della vigenza della concessione l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio nel caso di sopraggiunte esigenze e nel rispetto dei limiti di cui all'art.189 c.1 del D.lgs. n. 36/2023, di variare il numero, la tipologia e le sedi, anche in via temporanea, dei distributori rispetto a quanto previsto dalla tabella sopra indicata.

La Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di variare il numero dei distributori, potendo richiedere l'installazione di distributori aggiuntivi o la rimozione di alcuni già installati o la modifica della loro ubicazione.

Eventuali rimozioni dei distributori saranno autorizzate, decorsi almeno 3 mesi dall'affidamento, nel caso in cui il numero di erogazioni mensili sia inferiore alle 100 unità per distributore.

In nessun caso è ammessa la rimozione o la collocazione di macchine da parte della Ditta senza la preventiva autorizzazione.

Resta inteso che eventuali modifiche che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione saranno oggetto di valutazione congiunta tra le Parti ai fini dell'eventuale adeguamento del Piano Economico-Finanziario e del canone, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di proporzionalità, trasparenza e tutela della concorrenza.

Nei casi di variazione sopra richiamati nel presente articolo, il Concessionario dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, al riposizionamento o al posizionamento/alla rimozione dei distributori entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Amministrazione comunale, pena l'applicazione di una penale come richiamato al successivo art.15.

In fase di avvio della concessione l'aggiudicatario è obbligato a provvedere all'installazione nei luoghi indicati dall'amministrazione e ad assicurare il regolare funzionamento dei distributori entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15. I tempi e le modalità tecniche di installazione e di attivazione iniziale dei distributori saranno concordati con il Settore Amministrativo ed il Concessionario uscente.

ART. 6 – DISTRIBUTORI E SISTEMI DI PAGAMENTO

Le apparecchiature installate devono essere moderne, sicure, “a vetrina”, a pannello frontale unico. I distributori dovranno:

- garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché essere in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici e nel rispetto di quanto previsto dai CAM;
- essere dotati di marchio CE;
- essere conformi alle vigenti norme di sicurezza elettrica e, in particolare, alla norma CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233) e successive modifiche o aggiornamenti, relativa alla sicurezza dei distributori commerciali e degli apparecchi automatici per la vendita;
- riportare il nominativo e la ragione sociale del Gestore, il numero verde dell'assistenza utilizzabile dagli utenti per segnalare eventuali malfunzionamenti e l'eventuale mancata disponibilità di prodotti ed il codice univoco di identificazione della macchina;
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
- essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (tranne i centesimi di Euro taglio 0,01 e 0,02);
- prevedere l'utilizzo con chiavetta ricaricabile/card e app;
- erogare il resto (esclusi centesimi di Euro taglio 0,01 e 0,02) e indicare in modo chiaro agli utenti l'eventuale assenza o esaurimento di monete per l'erogazione del resto;
- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- essere privi di ogni forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori ed erogatori d'acqua, esclusa quella concernente il marchio del Concessionario.

Il Comune di Cuggiono non sarà responsabile dei danni subiti dai distributori per atti di vandalismo o scasso o furto. L'Amministrazione Comunale non sarà neppure responsabile dei danni derivanti a persone o cose, cagionati dagli apparecchi di distribuzione ovvero dai prodotti distribuiti.

Materiali di consumo

I bicchieri, i cucchiaini e/o le palettine eventualmente utilizzati per l'erogazione delle bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025 e alla normativa vigente in materia di materiali e articoli destinati al contatto con gli alimenti.

Cauzione “chiavetta ricaricabile”

La distribuzione degli strumenti elettronici (chiavette) per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un max di € 5,00, è a totale carico del Concessionario, il quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni. Ciascuno strumento elettronico potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno delle varie sedi comunali, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale. Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente al rimborso della cauzione: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dal Concessionario, entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE

Tutti i prodotti dovranno provenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e stoccati in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, dal sistema HACCP in conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004 e s.m.i., e secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria.

I prodotti erogati tramite i distributori automatici devono essere conformi alle specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

I prodotti posti in vendita nei distributori automatici dovranno:

- essere di ottima qualità e di primarie marche di rinomanza nazionale e prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
- essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria

Paniere minimo

Nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025, il Concessionario dovrà garantire la disponibilità, nei distributori automatici, di almeno i seguenti prodotti, nel rispetto dei requisiti ambientali e merceologici previsti dal citato decreto:

Bevande calde:

caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, caffè decaffeinato, cappuccino con caffè decaffeinato, tè, cioccolata, bevande a base di ginseng/bevanda a base di orzo, latte.

Bevande fredde:

Acqua minerale naturale in bottiglie PET da 0,50 L, acqua minerale addizionata con anidride carbonica in bottiglie PET da 0,50 L, tè freddo in bottiglie PET da 0,50 L, Bevande gasate (tipo coca, aranciata, chinotto, acqua tonica) in lattina da 0,33l, succhi di frutta.

Snack (salati e dolci) in monoporzioni:

cracker, patatine classiche, taralli, schiacciatine, merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.), biscotti farciti cioccolato/vaniglia, barrette di cioccolato/cereali, Frutta secca in bustina (compresa frutta disidratata e semi).

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio: almeno 1 per tipologia per ciascun distributore.

Per i distributori collocati presso la sede comunale dovrà essere garantito il seguente costo per erogazione tramite chiavetta:

Acqua minerale naturale o addizionata con anidride carbonica € 0,40

Bevande calde € 0,45

È vietata la vendita di alcolici, tabacchi, bevande energizzanti a base di guaranà, taurina e carnitina, pena l'applicazione delle penali.

Qualora in corso di fornitura alcuni prodotti fossero reputati non idonei o di qualità non gradita all'utenza dovranno essere sostituiti, senza variazioni di prezzi né condizioni, con altri di tipologia simile.

Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e dei prezzi offerti.

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato *“consumare preferibilmente entro il ...”* dovrà comunque non essere superata la data indicata.

La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà operare nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, applicando i principi del sistema HACCP e le procedure di autocontrollo previste dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalla normativa nazionale di attuazione, ivi incluso il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, per quanto ancora applicabile, nonché la normativa vigente in materia di informazione al consumatore.

Il Concessionario dovrà adottare e mantenere aggiornato un piano di autocontrollo HACCP, anche avvalendosi di manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene alimentare riconosciuti e dovrà, inoltre, garantire che i prodotti alimentari forniti provengano da operatori conformi alla normativa vigente e verificare la relativa documentazione tecnica e sanitaria. Dovranno essere rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti per i distributori automatici e per i locali mobili o temporanei di cui all'Allegato II, Capitolo III del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Il Concessionario si impegna a:

- eseguire **almeno 1 (uno) intervento settimanale** di ricarica/rifornimento sui distributori automatici, bevande fredde, calde e misti, garantendo comunque la presenza di tutti i prodotti richiesti;
- indicare, su ciascun distributore automatico, mediante apposizione di avviso o adesivo, il recapito telefonico da contattare per anomalie/assistenza;
- assicurare la rigorosa **pulizia** interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire interventi straordinari su richiesta di uffici e servizi comunali per manutenzione o ricarica prodotti nel termine **massimo di 12 (ore) ore lavorative** dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici comunali;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiavetta);
- eseguire, senza alcun onere per l'Amministrazione e senza limitazioni di chiamata e durata, tutti gli interventi di rifornimento e manutenzione che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio difettose o usurate, purché i guasti non siano dovuti a cattivo uso o a trascuratezza o a cause esterne eccezionali;

ART. 9 – PERSONALE

Il Concessionario dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'entità numerica del personale adeguata a garantire la continuità e la regolarità del servizio, in ogni periodo dell'anno, organizzando opportunamente le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie.

Il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il personale deve essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a insindacabile giudizio dell'ente concedente, allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 9.04.2008.

L'Amministrazione concedente è esplicitamente sollevata da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Concessionario all'esecuzione delle attività relative al servizio oggetto del presente Capitolato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il Concessionario secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del Concessionario, una normativa nazionale o comunitaria o il regolamento interno della struttura servita preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, gli operatori ne devono essere dotati - con acquisto a carico del Concessionario - in conformità al già richiamato D.lgs.

ART. 10 – REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio il Concessionario si impegna a trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo all'avvio del servizio, un resoconto/report annuale sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Numero di erogazioni rispettivamente di bevande calde, di bevande fredde e di snack
- Numero totale di erogazioni
- Incasso totale annuale

ART. 11 – ONERI A CARICO DELL'ENTE

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione:

- le superfici per l'ubicazione dei distributori;

- energia elettrica e acqua.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle superfici ad essa affidate.

ART. 12 – VERIFICA

L'Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio:

- di procedere in qualsiasi momento alla verifica dei prodotti distribuiti e delle macchine impiegate ed in funzione;
- di richiedere la sostituzione dei prodotti e delle macchine riscontrate non idonei o conformi;
- di far effettuare analisi chimiche - batteriologiche dei prodotti erogati.

Il Comune si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il rispetto dei requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025, richiedendo al Concessionario la documentazione e le dichiarazioni necessarie a comprovare la conformità dei prodotti, delle apparecchiature, dei materiali di consumo e delle modalità di gestione del servizio. Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta e ogni elemento utile alla verifica.

Il mancato rispetto dei requisiti ambientali previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato potrà comportare l'applicazione delle penali previste, ferma restando l'eventuale applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge e dal contratto.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto. Nel caso in cui il Concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del Concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 188 del D.lgs. 36/2023.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi a persone o cose, sia dell'Amministrazione concedente sia di terzi, e manleva pertanto l'Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa all'esercizio delle apparecchiature installate.

Prima della stipula del contratto il Concessionario dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), stipulata con primaria compagnia assicurativa e valida per tutta la durata della concessione.

La polizza dovrà prevedere massimali non inferiori a:

€ 3.000.000,00 per sinistro;

€ 1.500.000,00 per persona;

€ 1.000.000,00 per danni a cose.

La copertura dovrà comprendere anche i danni derivanti dalla distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, incluse eventuali intossicazioni alimentari.

Eventuali franchigie o scoperti restano integralmente a carico del Concessionario

Il Comune di Cuggiono non risponde di eventuali furti, atti vandalici o danneggiamenti arrecati ai distributori automatici. Il Concessionario potrà dotarsi di idonea copertura assicurativa per tali rischi.

ART. 15 - PENALITÀ

Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Qualora per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate:

- euro 50,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine;
- euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento (chiavette) e conseguente restituzione della cauzione;
- euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'intervento e nel ripristino dei distributori in caso di guasto;
- euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento del canone annuo di concessione;
- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del prodotto.

I giorni di ritardo si intendono solari e consecutivi dal verificarsi dell'evento.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Concessionario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali.

L'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso della concessione non potrà, in ogni caso, superare il 10% del valore stimato della concessione, pari a € 47.256,00 oltre IVA. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga tale limite, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Concessionario, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il Concessionario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, ivi comprese quelle relative all'applicazione delle penali e al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023

La garanzia definitiva è stabilita nella misura del 10% del valore stimato della concessione, pari a

€ 47.256,00 oltre IVA, e pertanto in € 4.725,60. La misura della garanzia è determinata in relazione alla durata quinquennale della concessione, agli obblighi di gestione, rifornimento e manutenzione dei distributori automatici, nonché ai rischi connessi all'esecuzione del servizio e agli eventuali inadempimenti del Concessionario.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.

La garanzia resterà efficace per tutta la durata della concessione e sarà svincolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previa verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia a seguito dell'applicazione di penali o dell'escussione della stessa per altre inadempienze contrattuali, il Concessionario sarà tenuto a reintegrare l'importo della garanzia fino alla concorrenza dell'importo originario entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, l'Amministrazione comunale potrà presentare via PEC o mediante raccomandata AR formale diffida al Concessionario con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine stabilito dalla diffida formale.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni addotte dal Concessionario non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, anche nei seguenti casi:

- abbandono del servizio, salvo per cause di forza maggiore;
- dopo il verificarsi di n. 3 (tre) penali della stessa tipologia nell'arco di un anno, per violazioni ai patti contrattuali;
- mancato rispetto delle scadenze di versamento del canone;
- quando la Concessionaria si renda colpevole di frode e in caso di apertura procedura fallimentare

ART. 18 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, il Concessionario si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla Amministrazione concedente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Cuggiono comunicherà al

Concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, richiedendone l'immediato adempimento.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti all'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Milano, in via esclusiva. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della Amministrazione concedente nella presente procedura di gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si allega apposita informativa secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che:

- i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della concessione, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente correlate alla gestione della concessione e conservati nel rispetto della vigente e *supra* richiamata normativa per il periodo necessario e/o indicato dalla legge.
- Titolare del trattamento è il Comune di Cuggiono, contattabile ai seguenti recapiti: telefono centralino 02972631

indirizzo mail protocollo@comune.cuggiono.mi.it

casella di posta elettronica certificata (Pec) comune.cuggiono@postecert.it

L'informativa estesa sul trattamento dei dati è allegata al presente Capitolato, nonché visionabile sul sito istituzionale e, in ogni caso, sempre su richiesta, disponibile presso gli uffici.